

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2014



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 In Gazzetta la legge di stabilità 2014
- 4 Commissione Tributaria Centrale: ancor una proroga dell'attività
- 4 Revisori legali: le norme per l'ammissione all'esame
- 4 Attività professionali: approvazione degli studi di settore
- 4 Modalità applicative degli studi di settore
- 5 Comparto dei servizi: approvazione degli studi di settore
- 5 Comparto delle manifatture: approvazione degli studi di settore
- 5 Comparto del commercio: approvazione degli studi di settore
- 5 Umbria: addizionale Irpef regionale per il 2014
- 5 Sardegna: fine della sospensione degli adempimenti tributari
- 5 ACI: le nuove tabelle
- 5 Usufrutto, rendite e pensioni: nuovo prospetto dei coefficienti per il calcolo
- 6 I tassi di interesse ai fini della legge sull'usura
- 6 Partiti politici: le detrazioni per le erogazioni a loro favore
- 6 Modello unico di dichiarazione ambientale per il 2014
- 6 Modifica allo IAS 39
- 6 Modifica allo IAS 36
- 7 Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali
- 7 APE - Attestato di prestazione energetica: sanzione pecuniaria a chi non lo allega al contratto
- 7 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
- 8 Più ampio accesso all'istituto del ruling di standard internazionale
- 8 Acquisto di libri: è previsto un credito d'imposta
- 8 Società con sede all'estero: deroga ai criteri di competenza territoriale dei tribunali
- 9 Cooperative: società finanziarie ammesse anche in quelle costituite da meno di 9 soci
- 9 Adozione dei decreti per agevolazioni a chi assume detenuti: proroga

Prassi

- 10 Camera di Commercio: confermati gli importi del diritto annuale 2014
- 10 Cartelle Equitalia: in tutti gli uffici postali d'Italia sono sempre aggiornate
- 10 Disciplina fiscale delle società calcistiche

Ordinary Assist

- 11 Rivalsa e detrazione IVA
- 11 L'imposta di bollo nelle transazioni della P.A. nel mercato elettronico
- 12 Noleggio occasionale di unità da diporto
- 12 Addio apparecchi misuratori fiscali
- 12 Impianti fotovoltaici
- 13 Prodotti succedanei dei prodotti da fumo: codice tributo
- 13 Titoli di Stato emessi da Serbia e Montenegro: imposta sostitutiva
- 13 Attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale (quadro RW)
- 13 Bollino compenetrativo (polizze assicurative)
- 13 Desk per gli investitori esteri
- 13 Trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali strumentali
- 14 Società non operative: valori fiscalmente rilevanti
- 14 Imposta sulle transazioni finanziarie
- 14 Variazioni culturali
- 14 Zona franca urbana de L'Aquila
- 15 Monitoraggio fiscale (quadro RW)
- 16 Novità dall'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 17 S.r.l: il punto dei Notai dopo le recenti modifiche legislative
- 17 Redditi dei beni in comunione legale: disciplina fiscale
- 17 Fondo patrimoniale: regime fiscale
- 17 Trasferimenti immobiliari: la nuova imposizione indiretta
- 17 APE: dalla nullità alla sanzione pecuniaria per la mancata allegazione
- 17 I vantaggi del leasing finanziario

Ordinary Assist

NORMATIVA	
In Gazzetta la legge di stabilità 2014 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.147 del 27/12/2013, c.d. legge di stabilità 2014. Le relative disposizioni saranno illustrate nello Special Assist di imminente pubblicazione.	<i>Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (G.U. n.301 del 28/12/13)</i>
Commissione Tributaria Centrale: ancor una proroga dell'attività Proroga fino al 31/12/14 del termine entro cui la Commissione tributaria centrale dovrà concludere l'attività di esame delle controversie ancora pendenti.	<i>Art. 9, co. 2 decreto-legge n. 150 del 30/12/13, (G.U. n.304 del 30/12/13)</i>
Revisori legali: le norme per l'ammissione all'esame Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.4 d.lgs. n.39/2010, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli artt.3, 4 e 5 d.lgs. n.88/92, e dalle relative disposizioni attuative.	<i>Art. 9, co. 14 decreto-legge n. 150 del 30/12/13, (G.U. n.304 del 30/12/13)</i>
Attività professionali: approvazione degli studi di settore Approvati studi di settore relativi alle attività professionali. Gli studi di settore approvati si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 23/12/13 (G.U. Serie n.304 del 30/12/13)</i>
Si tratta dei seguenti studi: • Studio di settore VK26U - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attività 79.90.20; Attività delle guide alpine, codice attività 93.19.92; • Studio di settore VK27U - Edizione di giochi per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n. c.a., codice attività 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21; • Studio di settore VK28U - Attività nel campo della recitazione, codice attività 90.01.01; Attività nel campo della regia, codice attività 90.02.02; • Studio di settore WK02U - Attività degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10; • Studio di settore WK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13; • Studio di settore WK17U - Attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.90.91.	
Modalità applicative degli studi di settore Sono stati individuati specifici indicatori territoriali in base ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. Le territorialità con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/13. È stato, inoltre, previsto che per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta in corso alla data del 31/12/13 il maggior ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP,	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 23/12/13 (G.U. Serie n.304 del 30/12/13)</i>

Ordinary Assist

diversamente dal maggior volume d'affari ai fini dell'IVA, è individuato sottraendo da quest'ultimo gli eventuali maggiori costi utilizzati ai fini della stima dei maggiori ricavi da normalità economica derivanti, rispettivamente, dagli indicatori "Durata delle scorte" e "Incidenza del Costo del venduto e del costo della produzione dei servizi sui ricavi", dove previsti, in quanto riconosciuti costi deducibili.	
Comparto dei servizi: approvazione degli studi di settore Pubblicato il decreto ministeriale con cui sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi da applicarsi, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/13.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 23/12/13 (G.U. Serie n.304 del 30/12/13)</i>
Comparto delle manifatture: approvazione degli studi di settore Pubblicato il decreto ministeriale con cui sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture da applicarsi, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/13.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 23/12/13 (G.U. Serie n.304 del 30/12/13)</i>
Comparto del commercio: approvazione degli studi di settore Pubblicato il decreto ministeriale con cui sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio da applicarsi, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/13.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 23/12/13 (G.U. Serie n.304 del 30/12/13)</i>
Umbria: addizionale Irpef regionale per il 2014 Pubblicata la Legge regionale che dispone l'applicazione per scaglioni di redditi, dall'anno di imposta 2014, dell'addizionale regionale all'Irpef in Umbria Si applicano, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: • per i redditi fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione; • per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, una maggiorazione dello 0,40%; • per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, una maggiorazione dello 0,45%; • per i redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, una maggiorazione dello 0,50%; • per i redditi oltre 75.000 euro, una maggiorazione dello 0,60%.	<i>Legge regionale 16 dicembre 2013, n. 29, comunicato (G.U. n.299 del 21/12/13)</i>
Sardegna: fine della sospensione degli adempimenti tributari Fissato il termine del 27/12/13 per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, prevista con decreto 30/11/13, degli obblighi tributari, a seguito dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 20/12/13 (GU n.300 del 23/12/13)</i>
ACI: le nuove tabelle Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI (Art. 3, co. 1, d.lgs. n. 314/1997) utilizzabili per l'anno 2014.	<i>Agenzia delle Entrate, comunicato (G.U. n.300 del 23/12/13)</i>
Usufrutto, rendite e pensioni: nuovo prospetto dei coefficienti per il calcolo Aggiornato, con decorrenza 1/1/14, il prospetto dei coefficienti (allegato al D.P.R. n.131/1986) per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni; la variazione consegue alla riduzione della percentuale del tasso di interesse legale dal 2,5% all'1%. I nuovi coefficienti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dall'1/1/14.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 23/12/13 (G.U. n. 303 del 28/12/13)</i>

Ordinary Assist

I tassi di interesse ai fini della legge sull'usura Rilevati i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. I tassi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, sono relativi al periodo 1/7/13 – 30/9/13 e sono riportati in allegato al decreto.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 19/12/13 (G.U. n.303 del 28/12/13)</i>
Partiti politici: le detrazioni per le erogazioni a loro favore Dettate nuove misure per le detrazioni connesse alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici; le nuove norme si applicano a decorrere dal 2014.	<i>Art. 11, decreto-legge 28/12/13, n. 149 (G.U. n.303 del 28/12/13)</i>
Erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche- sono ammesse le seguenti detrazioni dall'Irpef: • 37% per importi dell'erogazione compresi tra 30 e 20.000 euro annui; • 26% per importi dell'erogazione compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui. Può essere detratto dall'Irpef, inoltre, il 75% delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti con un massimo di 750 euro per ciascuna annualità (per persona). I soggetti Ires (art. 73, co. 1, lettere a) e b), del Tuir) - possono detrarre, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, il 26% delle erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. Per poter usufruire delle detrazioni suddette il versamento delle erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 d.lgs. n. 241/1997 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione, l'identificazione del soggetto erogante e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento dei controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.	
Modello unico di dichiarazione ambientale per il 2014. Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014; il modello di dichiarazione sostituisce quello allegato al D.P.C.M 20/12/12. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30/4 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino all'entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/13 (G.U. n.302 del 27/12/13)</i>
Modifica allo IAS 39 Pubblicato in G.U. L 346 del 20/12/13 il Regolamento (UE) 1375/2013 della Commissione del 19/12/13 che adotta "Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifica allo IAS 39)". Le società devono applicare le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci l'1/1/14. Le modifiche sono volte a disciplinare le situazioni in cui un derivato designato come strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a una controparte centrale in conseguenza di normative o regolamenti. In seguito alla modifica la contabilizzazione di copertura può continuare a prescindere dalla novazione.	<i>OIC, pubblicato sul sito il 20/12/13</i>
Modifica allo IAS 36 Pubblicato in G.U. L 346 del 20/12/13 il Regolamento (UE) 1374/2013 della Commissione del 19//12/13 che adotta "Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie (Modifica allo IAS 36)". Le società devono applicare le	<i>OIC, pubblicato sul sito il 20/12/13</i>

Ordinary Assist

modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci l'1/1/14. Le modifiche riguardano le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul <i>fair value</i> al netto dei costi di dismissione.	
Contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali Stabiliti termini e modalità di versamento del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei revisori legali per il 2014. Il contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l'anno di competenza 2014 è determinato nella misura di 26 euro. Il contributo annuale deve essere versato in unica soluzione con le modalità di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 24/9/12 (attraverso un bollettino postale premarcato, sull'apposito conto corrente intestato a Consip S.p.A), entro il 31/1 di ciascun anno.	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 20/09/13 (G.U. n. 294 del 16/12/13)</i>
APE - Attestato di prestazione energetica: sanzione pecuniaria a chi non lo allega al contratto Modificata la disciplina che prevedeva l'obbligo, a pena di nullità dei contratti, di allegare ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione, l'attestato di prestazione energetica.	<i>Art. 1, co. 7, decreto legge n. 145 del 23/12/13. (GU n.300 del 23/12/13)</i>
È ora previsto l'inserimento di una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici nei: • contratti di compravendita immobiliare; • negli altri atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso; • nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Per tali contratti, ad eccezione dei casi di locazione di singole unità immobiliari, copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto. L'omessa dichiarazione o allegazione è sanzionata come segue: • sanzione amministrativa pecuniaria (in solido e in parti uguali) da 3.000 a 18.000 euro; • sanzione da 1.000 a 4.000 euro per l'omessa dichiarazione nei contratti di locazione di singole unità immobiliari; in tal caso, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, la sanzione è ridotta a 1/2. Su richiesta (di almeno una delle parti o di un suo avente causa), le sanzioni amministrative di cui sopra possono essere applicate in luogo di quella della nullità del contratto prevista per le violazioni del previgente normativa commesse anteriormente al 24/12/13, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.	
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo Credito di imposta in vista a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. L'operatività dell'agevolazione richiede, però, l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui dovranno essere definite la relativa decorrenza e modalità operative.	<i>Art. 3, decreto legge n. 145 del 23/12/13. (GU n.300 del 23/12/13)</i>
Il credito d'imposta può essere attribuito (nel limite di spesa delle risorse individuate per ciascun anno) fino a 2.500.000 euro annui per ciascun beneficiario, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta, con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto attuativo e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31/12/16, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.	

Ordinary Assist

Soggetti beneficiari sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Le attività di ricerca e sviluppo la cui effettuazione consente di usufruire dell'agevolazione e le spese ammissibili sono dettagliatamente indicate nella norma istitutiva.

Il credito d'imposta, pur non concorrendo alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

Più ampio accesso all'istituto del ruling di standard internazionale Modificata la disciplina del ruling di standard internazionale di cui all'art. 8 D.L. n. 269/2003. L'accesso alla procedura alle imprese con attività internazionale è ora consentito con riferimento, oltre che al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties, anche in ordine alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'art. 162 del Tuir, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. E' stato, inoltre, stato previsto che l'accordo, tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente, con cui si conclude la procedura, è vincolante per il periodo d'imposta nel corso del quale è stipulato e per i 4 (piuttosto che 2) periodi d'imposta successivi. Infine, la presentazione della richiesta non deve più essere effettuata agli uffici di Milano o Roma dell'Agenzia, ma può essere effettuata nel competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.	<i>Art. 7, decreto legge n. 145 del 23/12/13. (G.U. n.300 del 23/12/13)</i>
Acquisto di libri: è previsto un credito d'imposta Credito di imposta per le persone fisiche e giuridiche per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN. L'operatività dell'agevolazione è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale dovranno essere fissate, tra le altre misure, la decorrenza dell'agevolazione, di cui i contribuenti potranno beneficiare fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/16.	<i>Art. 9, decreto legge n.145 del 23/12/13 (G.U. n.300 del 23/12/13).</i>
La misura del credito di imposta è del 19% della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, pro capite, di 2.000 euro (1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari e 1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni). Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Il credito d'imposta, pur non concorrendo alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.	
Società con sede all'estero: deroga ai criteri di competenza territoriale dei tribunali Qualora in una delle controversie indicate nell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, tra cui quelle relative ai rapporti societari, è parte una società (in qualunque forma costituita) con sede all'estero, anche se ha una stabile organizzazione in Italia, la competenza del giudizio è inderogabilmente attribuita alle sezioni specializzate in materia d'impresa di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, a seconda degli uffici giudiziari che ordinariamente sarebbero competenti. Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal 60° giorno successivo al 24/12/13.	<i>Art. 10, decreto legge n. 145 del 23/12/13(G.U. n.300 del 23/12/13)</i>

Ordinary Assist

Cooperative: società finanziarie ammesse anche in quelle costituite da meno di 9 soci Le società finanziarie, in base all'art. 17, co. 5 L. n. 49/1985, possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative. Queste ultime società, secondo l'art. 2522 del codice civile devono essere costituite da almeno 9 soci, a parte il caso previsto al co. 2, secondo cui può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della S.r.l.. Sul punto è stato stabilito che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono ora intervenire nelle società cooperative costituite da meno di 9 soci. Inoltre, è stata previsto un diritto di prelazione nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, per l'affitto o per l'acquisto da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.	<i>Art. 11, decreto legge n. 145 del 23/12/13 (G.U. n.300 del 23/12/13)</i>
Adozione dei decreti per agevolazioni a chi assume detenuti: proroga Prorogata di 6 mesi l'adozione, per il 2013, dei decreti ministeriali che definiscono modalità e misura delle agevolazioni fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati e per la definizione della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta a tali soggetti.	<i>Art. 8 decreto legge n. 146 del 23/12/13 (G.U. n. 300 del 23/12/13)</i>

Ordinary Assist

PRASSI

Camera di Commercio: confermati gli importi del diritto annuale 2014 Non saranno aggiornamenti gli importi del diritto annuale che le imprese sono tenute a corrispondere alle Camere di Commercio. Sono, pertanto, confermate anche per il 2014, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21/4/11, sia per quanto riguarda le misure fisse, le fasce e le aliquote di fatturato, che le misure transitorie.	<i>Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 0201237 del 5/12/13</i>
Cartelle Equitalia: in tutti gli uffici postali d'Italia sono sempre aggiornate Esteso a tutti gli uffici postali d'Italia il servizio, partito nel mese di ottobre a Roma e provincia in via sperimentale, che consente ai cittadini di pagare l'importo esatto dei bollettini Rav allegati alle cartelle sempre aggiornati alle Poste. Gli uffici postali possono, infatti, calcolare eventuali variazioni del debito (ad esempio uno sgravio) oppure aggiornare l'importo originario con gli interessi e gli altri aggravii previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Per pagare le cartelle di Equitalia i contribuenti hanno a disposizione anche gli altri canali già attivi ossia il sito internet www.gruppoequititalia.it, gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca ITB e gli sportelli bancari.	<i>Equitalia, pubblicato sul sito il 24/12/13</i>
Disciplina fiscale delle società calcistiche Fornite indicazioni sul trattamento fiscale di ammortamenti, contratti, trasferte, ritiri e sponsorizzazioni nel calcio professionistico.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 37 del 20/12/13</i>
Ammortamenti – consentiti gli ammortamenti a quote decrescenti dei costi di acquisizione dei diritti pluriennali all'utilizzo delle prestazioni sportive dei calciatori se il sistema delle quote decrescenti: • è utilizzato per l'intero parco calciatori; • una volta adottato, non viene modificato, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali. Vitto e alloggio - per il calciatore professionista, che ha un contratto di lavoro dipendente, il vitto e l'alloggio forniti gratuitamente dalla società in caso di ritiri pre-campionato e pre-partita non sono imponibili. Al contrario, le spese sostenute dalla società, per esempio in caso di prima sistemazione dell'atleta a inizio stagione, sono a tutti gli effetti dei <i>fringe benefit</i> per il calciatore e quindi soggetti a imposizione fiscale. Non costituisce invece <i>fringe benefit</i> il vitto fornito in occasione di allenamenti che si svolgono fuori dal Comune identificato come normale sede di lavoro e, allo stesso modo, sono esclusi dall'imposizione i rimborsi spese percepiti dall'atleta minorenni per le spese sostenute in caso di provini. Costi deducibili - si può dedurre dal reddito l'intero costo del noleggio di un volo charter utilizzato per le trasferte, nel caso in cui sia effettuato con la formula "vuoto per pieno", cioè quando viene pagato un corrispettivo fisso a prescindere dai posti occupati. Sponsor - costituiscono redditi di lavoro dipendente i valori corrispondenti ai beni assegnati ai calciatori professionisti dagli sponsor, tranne nei casi in cui: • gli atleti abbiano un obbligo contrattuale di utilizzarli; • gli atleti li debbano poi restituire; • siano previste penali in caso di inadempimento. Sono, invece, sempre considerati redditi di lavoro dipendente i premi e le liberalità che gli sponsor corrispondono ai calciatori in relazione al conseguimento di risultati sportivi. Lo sponsor dovrà operare le ritenute alla fonte e comunicare con la società sportiva per consentirle di effettuare correttamente i conguagli.	

Ordinary Assist

Cessione dei contratti e IVA – la cessione di contratto relativo alle prestazioni di un calciatore, tra una società italiana e una non residente, è una prestazione di servizi e l'operazione è da considerarsi effettuata al momento della sottoscrizione del contratto di cessione. La cessione del calciatore effettuata da una società italiana nei confronti di una società non residente è fuori dal campo Iva, mentre la cessione effettuata da una società non residente nei confronti di una società italiana è territorialmente rilevante ed è previsto l'obbligo di autofattura.

Premi – esenzione Iva, oltre che per il premio di addestramento e formazione tecnica, anche per il premio di preparazione e per il premio alla carriera.

Rivalsa e detrazione IVA

Sono stati forniti chiarimenti sulle regole per avvalersi di detrazione e rivalsa dell'Iva in presenza di un accertamento definitivo.

*Agenzia delle
entrate, circolare
n.35 del 17/12/13*

Gli adempimenti – per esercitare la rivalsa dell'Iva pagata a titolo definitivo in sede di accertamento il cedente/commissionario deve emettere, e annotare nei registri Iva, una fattura (o una nota di variazione in aumento) con gli estremi identificativi dell'atto di accertamento che dà titolo alla rivalsa. Il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è, invece, subordinato al pagamento dell'Iva accertata addebitatagli in via di rivalsa, con l'annotazione nel registro acquisti.

Definizione della lite – quando il contribuente definisce l'accertamento utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario (adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale) può, comunque, addebitare in via di rivalsa l'Iva relativa all'accertamento, in quanto si tratta di accertamenti divenuti definitivi.

Giudizio concluso – non è consentita la rivalsa, né l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta versata a seguito di atti non divenuti definitivi, né in pendenza di giudizio sull'avviso di accertamento. Ovviamente, a conclusione del contenzioso, si potrà esercitare la rivalsa nei confronti del cessionario/committente di quanto già versato nel corso del procedimento tributario.

Rateazione e compensazione – il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato anche in caso di rateazione degli importi dovuti al Fisco, a condizione che la 1° rata, che perfeziona la procedura e rende definitivo l'accertamento, sia stata pagata a partire dal 24/1/12. In questo caso il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate. Ove l'Iva contestata sia assolta in parte mediante versamento e in parte mediante compensazione con un credito Iva riconosciuto in sede definizione dell'accertamento, sarà possibile effettuare la rivalsa per l'intero ammontare di imposta accertato.

Esportatore abituale – anche l'esportatore abituale, cui il Fisco ha contestato di aver effettuato acquisti senza pagare Iva oltre il plafond disponibile, può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata dopo l'accertamento. Occorre far valere questo diritto, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha provveduto a pagare l'imposta, la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi.

Decorrenza delle nuove regole – il nuovo quadro normativo si applica agli accertamenti divenuti definitivi dopo l'entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni (24/1/12), che ha modificato l'art. 60, 7° co. D.P.R. n. 633/1972.

L'imposta di bollo nelle transazioni della P.A. nel mercato elettronico

In risposta ad un quesito, sulle premesse che:

- l'art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti";

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 96 del 16/12/13*

Ordinary Assist

l'art. 328 D.P.R. n. 207/2010, in merito alle transazioni scambiate nel mercato elettronico, prevede espressamente al co. 5 che <i>"Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante"</i>; il documento di prassi si è espresso in merito all'applicazione dell'imposta di bollo nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione.	
Assoggettato ad imposta di bollo - il documento di accettazione che contiene tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc) nel rapporto negoziale tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato (scrittura privata). L'imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore). Irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo - la mera offerta economica presentata dall'operatore, non seguita dall'accettazione da parte della P.A..	
Noleggio occasionale di unità da diporto Stabilite le modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di unità da diporto che non abbia ecceduto complessivamente 42 giorni di noleggio (limite oltre il quale l'attività perde la caratteristica dell'occasionalità e, dunque, dell'assoggettamento ad imposizione sostitutiva nella misura del 20%).	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 149348 del 13/12/13 (pubblicato sul sito il 17/12/13)</i>
Per l'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo è previsto l'obbligo di conservare, fino al decorso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento delle imposte sui redditi ex art. 43 D.P.R. n.600/73, in attesa dell'attivazione della procedura di invio telematico, l'originale del modello di comunicazione e della ricevuta dell'invio del modello all'Agenzia delle entrate.	
Addio apparecchi misuratori fiscali Eliminato l'onere di messa in funzione, variazione e disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui agli artt. 8 decreto del Ministro delle finanze 23/3/83 e 7 co. 1, lett. a) decreto del Ministro delle finanze 4/4/90.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 150227 del 17/12/13</i>
Impianti fotovoltaici Il documento di prassi chiarisce che gli impianti si considerano beni immobili quando: - costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 "opifici" oppure D/10 "fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole", nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità; - sono posizionati sulle pareti di un immobile o su un tetto e per esse sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione catastale. Il documento precisa che la dichiarazione di variazione catastale è necessaria quando l'impianto fotovoltaico integrato su un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di almeno il 15%. In questo caso, infatti, l'impianto non è accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita catastale dell'immobile principale, senza mutarne la classificazione. Sono, invece, classificabili come beni mobili quando non è necessario dichiararli al Catasto né autonomamente né come variazione dell'unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 36 del 19/12/13</i>

Ordinary Assist

Esenzione IVA - l'aliquota ridotta al 10% si applica all'acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica. Si definiscono così gli impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a questo scopo, contengano quei componenti necessari individuati nella norma CEI 82-25. Registro - le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrano in campo Iva, scontano il Registro nella misura proporzionale del 9%. Per questi trasferimenti, l'imposta da corrispondere non può essere inferiore a 1.000 euro. Le stesse operazioni sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro.	
Prodotti succedanei dei prodotti da fumo: codice tributo Istituito il codice tributo "5351" denominato "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo" per il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 100 del 19/12/13</i>
Titoli di Stato emessi da Serbia e Montenegro: imposta sostitutiva In risposta ad un quesito relativo al trattamento fiscale da applicare ai rendimenti dei titoli di Stato emessi da Serbia e Montenegro, sulle premesse che: - la circolare del 28/3/12 n.11/E (che chiarisce la portata delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011 e dalla legge n. 148/2011) ha confermato la tassazione del 12,50% sui titoli di Stato italiani e su quelli dei paesi rientranti nella c.d. White List di cui al D.M. 4/9/96; - tra i Paesi enunciati nella citata lista non figura né la Serbia né il Montenegro ma solo la Jugoslavia, Stato oggi non più esistente, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ove i titoli di Stato posseduti abbiano le caratteristiche proprie delle obbligazioni (titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata), si applica l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50% ai rendimenti di tali titoli.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 99 del 19/12/13</i>
Attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale (quadro RW) Il provvedimento ha, tra l'altro, disciplinato ex novo i contenuti della dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale (vedi sotto circolare n. 38 del 23/12/13).	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 151663 del 18/12/13</i>
Bollino compenetrativo (polizze assicurative) L'obbligo di apporre il "bollino compenetrativo" sui documenti relativi alle polizze assicurative commercializzate in Italia non risulta più operante, per effetto dell'abrogazione del R.D n. 69/1896, da parte del d.lgs. n. 212/2010.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95 del 16/12/13</i>
Desk per gli investitori esteri I soggetti esteri possono formulare quesiti concernenti le tematiche fiscali collegate ai progetti imprenditoriali da avviare sul territorio nazionale. Un desk dedicato darà risposte a cui non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 149505 del 16/12/13</i>
Trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali strumentali Ai fini fiscali è possibile dedurre attraverso apposite variazioni in diminuzione in dichiarazione, un importo pari alla differenza tra la quota di ammortamento disposta dall'art. 102, co. 2, Tuir, calcolata secondo i coefficienti tabellari, e l'ammortamento imputato a conto economico, nel caso in cui: - un bene strumentale sia stato oggetto di una svalutazione; - sia stata contabilizzata a conto economico in relazione a una perdita durevole di valore;	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 98 del 19/12/13</i>

Ordinary Assist

siano stati imputati a conto economico ammortamenti civilistici più bassi rispetto a quelli consentiti ai fini Ires. Laddove la variazione in diminuzione sia operata in misura inferiore rispetto a quella massima, la quota di svalutazione non dedotta potrà essere recuperata solo al momento dell'eventuale realizzo del cespite.	
Società non operative: valori fiscalmente rilevanti Per il calcolo delle risultanze medie degli immobili (fatti oggetto di rivalutazione ai sensi del D.L. n. 185/2008), nell'ambito del triennio di cui all'art. 30, co. 2, primo periodo, L. n. 724/1994, dovranno essere presi in considerazione i valori fiscalmente rilevanti nei singoli periodi d'imposta compresi nel triennio.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 101 del 20/12/13</i>
Per il 2013, dovranno essere presi in considerazione: - il maggior valore divenuto rilevante a seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 (essendo il valore rivalutato il "valore fiscalmente rilevante" per quell'esercizio); - il valore non rivalutato dei medesimi immobili per il 2012 e per il 2011 (non essendo per tali periodi efficace – ai fini fiscali – la rivalutazione in parola). Per il 2014, dovranno essere presi in considerazione: - il valore rivalutato degli immobili per il 2014 e per il 2013 (essendo, per quei periodi, il valore rivalutato quello rilevante ai fini fiscali); - il valore non rivalutato degli stessi immobili per il 2012, e così via. Inoltre, l'aliquota del 4%, prevista dall'art. 30, co. 1, lett. b), L. n. 724/1994, va riferita esclusivamente agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti.	
Imposta sulle transazioni finanziarie Approvato il modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 154577 del 27/12/13</i>
Variazioni colturali I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell'attribuzione delle qualità di coltura, possono presentare richiesta di rettifica in autotutela in riferimento all'elenco dei Comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento (gli elenchi aggiornati dei Comuni possono essere consultati anche presso gli Uffici provinciali - Territorio e presso i Comuni interessati, durante i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 31/12/13</i>
Zona franca urbana de L'Aquila Fornite indicazioni in merito al decreto del MISE del 26/6/12, che ha stabilito condizioni, limiti e modalità di applicazione delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella "Zona franca urbana de L'Aquila". L'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi si sostanzia in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella ZFU.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.39 del 24/12/13</i>
Plusvalenza rateizzata - la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Perdite - le perdite generate nei periodi di vigenza dell'agevolazione in esame non subiranno decurtazioni ed avranno sempre rilevanza integrale ai fini delle imposte sui redditi, ancorché gli eventuali risultati positivi beneficino dell'esenzione. Si applicano le ordinarie disposizioni che consentono il riporto delle perdite fiscali, maturate sia nei periodi di applicazione dell'agevolazione, sia in periodi precedenti e che, nel caso in cui il	

Ordinary Assist

soggetto beneficiario decida di fruire dell'agevolazione, le perdite non utilizzate saranno riportabili nei periodi di imposta successivi in base alle relative disposizioni applicabili.

Soggetti plurisede - i soggetti "plurisede" (che svolgono attività di impresa anche al di fuori della ZFU) possono scegliere di fruire dell'esenzione ai fini delle imposte sui redditi solo in relazione al reddito prodotto nella ZFU. Nel caso in cui decidano di fruire dell'esenzione, il reddito esente non concorre alla formazione del reddito complessivo (positivo o negativo) in relazione al quale trovano applicazione le ordinarie disposizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi.

Società trasparenti - le società di persone e le società di capitali "trasparenti" sono tenute a determinare il reddito d'impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso "per trasparenza" a ciascun socio, secondo i criteri di ripartizione previsti dagli artt. 5, 115 e 116 del Tuir. Ai sensi del co. 2 dell'art. 12 del decreto di attuazione, le agevolazioni possono essere fruite complessivamente dai soci fino al raggiungimento dell'ammontare concesso alla società beneficiaria. Al fine di consentire ai soci di poter fruire dell'esenzione dalle imposte sui redditi relativamente al reddito di partecipazione esente imputatogli per trasparenza dalla società partecipata, è necessario che quest'ultima comunichi al Ministero dello sviluppo economico i dati identificativi di ciascun socio, compreso il relativo codice fiscale, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del medesimo Ministero.

Monitoraggio fiscale (quadro RW)

Forniti chiarimenti sull'art. 9 legge n. 97/2013 (Legge europea) che ha innovato la disciplina del cosiddetto "monitoraggio fiscale" (compilazione del quadro RW). La norma ha trovato attuazione con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18/12/13. Il documento, inoltre, fornisce indicazioni sull'obbligo da parte degli intermediari finanziari di applicare la ritenuta d'acconto del 20% sui flussi di reddito provenienti dall'estero.

*Agenzia delle
entrate, circolare n.
38 del 23/12/13*

Quadro RW - come noto, a decorrere dal 2013, non occorre compilarlo per i trasferimenti da, verso e sull'estero, nonché per i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria. E' mantenuto tuttavia l'obbligo di segnalazione del valore dei beni e delle attività finanziarie detenute all'estero a prescindere dal loro importo. Cade dunque il limite di 10.000 euro.

Soggetti obbligati - sono tenute le persone fisiche, gli enti non commerciali (compresi trust opachi e trasparenti residenti in Italia, non fittiziamente interposti), le società semplici e i soggetti equiparati, se residenti in Italia, comprese le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo. Sono ricompresi anche coloro che hanno solo la disponibilità o la possibilità di movimentazione delle attività finanziarie (delega di firma sul conto corrente) pur non essendone titolari.

Il titolare effettivo - fornite analitiche indicazioni in ordine al titolare effettivo obbligato alla compilazione del quadro RW (socio di società, persona fisica che controlla trust, fondazioni o altre entità giuridiche). Anche la persona fisica residente in Italia che possiede partecipazioni in società residenti in Italia, se unitamente alla partecipazione diretta o indiretta da parte del medesimo in società estere integra il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria, deve compilare il quadro RW. Si applicano i principi della demoltiplicazione nell'ambito della catena partecipativa. Si forniscono dettagli delle diverse modalità di compilazione laddove la partecipazione sia ubicata o meno in paese collaborativo (la circolare fornisce una tabella dei paesi collaborativi). Per le partecipazioni in paesi non white list occorre indicare non il valore della partecipazione, bensì il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa: i dati in RW devono essere aggregati per natura e occorre conservare un prospetto di dettaglio analitico dei singoli valori. La circolare fornisce 15 esempi di altrettante fattispecie che comportano l'obbligo di monitoraggio, comprese le partecipazioni estere detenute tramite polizze assicurative.

15

Ordinary Assist

Sanzioni - la legge europea ha notevolmente mitigato le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi da quadro RW: la circolare chiarisce che si applicano il principio del *favor rei* e le disposizioni relative al ravvedimento operoso, nonché la norma che consente agli uffici di ridurre le sanzioni fino alla metà del minimo in presenza di “eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”. Una ipotesi al riguardo è quella del contribuente che ricostruisce a posteriori le proprie attività estere non dichiarate, versando imposte, sanzioni e interessi.

Ritenuta del 20% - forniti chiarimenti circa la ritenuta d’acconto del 20% che gli intermediari finanziari, a decorrere dall’1/1/14, devono effettuare laddove intervengano nella riscossione di flussi finanziari riferiti a redditi di capitale o redditi diversi. Spetta al contribuente fornire all’intermediario ogni utile informazione per individuare l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. Diversamente l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto dall’estero. In caso di errori è possibile chiedere all’intermediario entro il 28/2 dell’anno successivo la restituzione della somma trattenuta o richiedere il rimborso all’agenzia delle entrate nei termini ordinari.

Novità dall’Agenzia delle entrate Sono disponibili: • l’aggiornamento del software di compilazione e della procedura di controllo per la comunicazione beni d’impresa e finanziamenti; • l’aggiornamento del software (versione 1.1.1) per la comunicazione polivalente; • il secondo numero del 2013 “Quaderni dell’Osservatorio” (Appunti di Economia immobiliare); • l’aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.2.2); • l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti che hanno richiesto la disapplicazione della regola “black list” (imposta sulle transazioni finanziarie); • l’aggiornamento software di compilazione (UniMod – versione 4.4) e procedura di controllo (BlackBox – versione 6.1).	<i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 31/12/13</i>
---	---

Ordinary Assist

DOTTRINA	
S.r.l.: il punto dei Notai dopo le recenti modifiche legislative Illustrate le novità apportate dal D.L. n. 76/2013 in materia societaria, con particolare riferimento alla disciplina della S.r.l. In particolare, i notai hanno esaminato gli aspetti civilistici delle 3 forme di S.r.l. esistenti: • S.r.l. ordinaria (con capitale sociale superiore a 10.000 euro); • S.r.l. a capitale minimo (capitale compreso tra 1 euro e 10.000 euro); • S.r.l. semplificata Con riferimento alla disciplina della S.r.l. semplificata, i notai hanno osservato che la disposizione di cui all'art.2475 c.c. secondo cui l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere interpretata non solo nel senso della possibilità di adottare una clausola derogatoria, ma anche nel senso che è possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo.	<u>Consiglio Nazionale del Notariato, studio n.892.2013</u>
Redditi dei beni in comunione legale: disciplina fiscale Illustrato il regime tributario applicabile ai redditi derivanti dai beni in comunione legale. In particolare, dopo una disamina degli aspetti civilistici della comunione legale, sono stati esaminati i criteri di imputazione dei redditi dei beni in comunione legale, con una specifica attenzione alle partecipazioni societarie.	<u>IRDCEC, documento n. 26 pubblicato sul sito il 17/12/13</u>
Fondo patrimoniale: regime fiscale Esaminato l'istituto giuridico del Fondo patrimoniale. L'istituto, secondo l'art. 167 del codice civile, rende possibile ai coniugi, o anche a un terzo, di destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia; ciò consente di garantire il patrimonio familiare dall'aggressione dei terzi creditori in caso di dissesto dei patrimoni di uno dei coniugi. I Commercialisti, dopo l'illustrazione della disciplina civilistica del fondo patrimoniale, hanno concentrato l'attenzione sull'esecuzione e sulla titolarità sui beni destinati al fondo. Dal punto di vista fiscale l'argomento è stato trattato sia sotto l'aspetto delle imposte dirette che per quanto riguarda la tassazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.	<u>IRDCEC, documento n. 27 pubblicato sul sito il 17/12/13.</u>
Trasferimenti immobiliari: la nuova imposizione indiretta Analizzato il trattamento tributario dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso quale emerge dopo le modifiche legislative che sono in vigore dall'1/1/14. I Notai hanno concentrato l'attenzione su come è cambiata la disciplina fiscale dell'acquisto della prima casa, sulla tassazione dei trasferimenti a titolo oneroso dei terreni agricoli e degli atti societari.	<u>Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 1011.2013</u>
APE: dalla nullità alla sanzione pecuniaria per la mancata allegazione I Notai hanno fatto il punto sulla disciplina dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) dopo la modifica legislativa di cui all'art. 1, co. 7 e 8 D.L. n. 145/2013 il quale ha modificato le regole sull'obbligo di dotazione e allegazione dell'APE previste dal D.L. n. 63/2013, prevedendo una sanzione pecuniaria in luogo della nullità del contratto, quale sanzione per la mancata allegazione dell'APE al contratto.	<u>Consiglio Nazionale del Notariato, documento sull'APE, pubblicato sul sito il 30/12/13</u>
I vantaggi del leasing finanziario Illustrati gli aspetti, anche fiscali, che portano a preferire il leasing finanziario alle altre forme di finanziamento, per l'acquisizione di beni mobili o immobili da parte sia di operatori commerciali che di soggetti privati.	<u>Circolare UGDC, pubblicata sul sito il 19/12/13</u>